

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	Componenti inglobate della parte A	Parte B	Importo totale inglobato in tariffa
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,9	20,2	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	39,5	76,9	116,4
2) Forniture per usi agricoli	31,4	53,3	84,7
3) Altri usi	33,4	57,3	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	25,4	38,8	64,2
ALTA TENSIONE			
4) Tutti gli usi			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	22,5	37,2	59,7
6) Alluminio primario	7,1	6,1	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,1	3,6	8,7

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A*Valori in lire/kWh*

CLASSI DI UTENZA	A1	A2	A3	A3bis
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	10,1	1,5	8,3	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	28,1	1,6	9,8	7,0
2) Forniture per usi agricoli	20,6	1,6	9,2	7,0
3) Altri usi	22,3	1,7	9,4	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	15,9	1,4	8,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	15,1	1,1	6,3	4,8
6) Alluminio primario	2,3	2,2	2,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,6	1,1	2,4	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Delibera 24 giugno 1998, n. 75

ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE LUGLIO – AGOSTO 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 23 APRILE 1998, N. 41/98

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1998,

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993;

DELIBERA

1. A decorrere dall'1 luglio 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal D.M. 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:
 - per il prezzo del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med. base Genova – Lavera, il valore di 263,07 L/kg;
 - per il prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 503,60 L/kg;
2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua

calda, sono diminuite di 17,7 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,93 L/Mcal.

3. Le aziende distributrici devono notificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i valori aggiornati delle tariffe dei gas conseguenti alle variazioni dei prezzi di cessione del metano, entro dieci giorni dalla decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunci legali delle province interessate.

Delibera 10 luglio 1998, n. 79

INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO CIP 14 NOVEMBRE 1990, N. 34

(Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 luglio 1998,

Premesso che l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 dispone il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) delle funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Visto il titolo VII, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 con cui si stabiliscono norme per il regime dei prezzi di cessione e dei contributi per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito provvedimento CIP n. 34/90);

Visto altresì che allo stesso titolo VII, con riferimento agli impianti soprarichiamati, è stabilito che per quanto concerne la durata di corresponsione dei prezzi di cessione e dei contributi sia "fatta salva la facoltà di optare per la normativa prevista" dal provvedimento CIP n. 34/90;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

Considerato che, l'opzione di cui sopra è stata esercitata per diversi impianti di imprese produttrici-distributrici e che di conseguenza tali impianti, come previsto dal titolo I, lettera B), punto 2 del provvedimento CIP n. 34/90, percepiscono un contributo con riserva di conguaglio, fino all'emanazione di provvedimento formale;

Ritenuto che sia necessario integrare la disciplina di corresponsione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/90;

DELIBERA

Di applicare la durata di corresponsione prevista per la componente di cui al titolo II, punto 3 del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, anche al contributo previsto per gli impianti per i quali è stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera B), punto 1, terzo capoverso del medesimo provvedimento CIP, l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34;

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dalla data della pubblicazione.

Delibera 28 agosto 1998, n. 104

ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE SETTEMBRE – OTTOBRE 1998) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 23 APRILE 1998, N. 41/98

(Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 1998.

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg:

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993;

DELIBERA

1. A decorrere dall'1 settembre 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal D.M. 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

- per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med. base Genova – Lavera, il valore di 232,89 L/kg;
- per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 479,17 L/kg;
- per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med. base Genova – Lavera, il valore di 212,37 L/kg;

- per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 450,42 L/kg.
- 2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 16,9 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,83 L/Mcal.
- 3. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunci legali delle province interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di cui al precedente punto 1.
- 4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Delibera 23 settembre 1998, n. 120

**DIRETTIVA CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ELETTRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERA
H), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481**

(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 settembre 1998,

Premesso che :

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 è investita di funzioni di regolazione, dei servizi di pubblica utilità dell'elettricità e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e dell'efficienza"... "tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo";
- con lettera del 14 maggio 1998, l'Unione nazionale aziende produttrici e consumatrici di energia elettrica ha segnalato all'Autorità che l'Enel Spa starebbe definendo rapporti contrattuali pluriennali per la fornitura di energia elettrica ad utenti industriali caratterizzati da elevati consumi annui di energia elettrica e quindi possibili clienti idonei per il futuro mercato libero ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (nel seguito: direttiva europea 96/92/CE);

Visto l'articolo 2, comma 12, lettere h) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nel quale si prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti;

Visti gli articoli 1, 2 e 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla aderenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 - 1997);

Visti gli articoli 3 e 5 del regolamento recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adottato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;

Vista la delibera 21 maggio 1998, n. 49/98, con cui l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sui contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica ad utenti con elevati consumi;

Visto il documento dell'Autorità contenente Proposta di delibera per l'adozione di

una direttiva concernente l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Considerato che l'istruttoria conoscitiva di cui sopra, basata sull'esame della documentazione contrattuale acquisita, ha evidenziato che più di un soggetto erogatore, già presente nel settore ed in grado di operare nel previsto mercato libero dell'energia elettrica ha stipulato accordi contrattuali, ovvero formalizzato proposte contrattuali, nei confronti di utenze con consumi tali da poter essere nella condizione di cliente idoneo ai sensi della richiamata direttiva europea 96/92/CE, per periodi di validità che vanno al di là delle presumibili date di apertura del mercato elettrico;

Considerato che la suddetta istruttoria conoscitiva ha posto in evidenza casi di applicazione di condizioni di fornitura in violazione della vigente disciplina tariffaria sui quali saranno condotti ulteriori approfondimenti finalizzati ad eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità;

Ritenuto che occorra evitare, anche mediante l'adozione da parte dell'Autorità di direttive nei confronti dei soggetti erogatori del servizio elettrico, che si precostituiscano situazioni di fatto o di diritto tali da creare ostacoli all'effettiva apertura del mercato elettrico prevista dalla richiamata direttiva europea 96/92/CE, rendendo più difficile il conseguimento degli scopi del processo di liberalizzazione avviato;

DELIBERA

Di adottare la seguente direttiva:

Articolo 1 Definizioni

Agli effetti della presente direttiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

- a) l'espressione "direttiva europea" designa la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'elettricità, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L. 27 del 30 gennaio 1997;
- b) l'espressione "clienti idonei" designa i clienti con consumi superiori ai 100 GWh all'anno su una base di consumo per località compresa l'autoproduzione come previsto dall'articolo 19, par. 3, della direttiva europea, ovvero i clienti a cui la condizione di cliente idoneo verrà attribuita dai decreti legislativi per l'attuazione della direttiva europea, come previsti dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Articolo 2 Contratti di fornitura di energia elettrica a clienti idonei

I contratti, stipulati dopo il 30 gennaio 1997, con durata superiore all'anno e scadenza successiva al 19 febbraio 1999, aventi ad oggetto la fornitura di energia elet-

trica a clienti idonei dovranno contenere il riconoscimento al cliente della facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso al fornitore non superiore a sei mesi.

La facoltà di cui al precedente comma dovrà essere riconosciuta dal fornitore ai clienti idonei per il periodo di un anno decorrente dalla data di acquisizione di tale qualifica.

Articolo 3 Disposizioni finali

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Delibera 23 settembre 1998, n. 121

DIFFIDA DALL'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI IN CONTRASTO CON GLI OBBLIGHI RELATIVI AL RITIRO DELLE ECCEDENZE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 settembre 1998,

Premesso che:

- all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) sono pervenute numerose segnalazioni e richieste di intervento in ordine al ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti ubicati in diverse parti del territorio nazionale;
- in relazione a questi casi l'Autorità, ha deliberato di avviare istruttorie conoscitive e formali ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Visto:

- l'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), nel quale si dispone che "...Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel";
- l'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nel quale si dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308";
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e comma 27 della legge n. 481/95;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- la convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa approvata con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 28

dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

- l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 108/97);

Ritenuto che in base al disposto dell'articolo 4, n. 6), terzo capoverso della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 9/91, e dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, della legge n. 9/91, a fronte dell'obbligo per i produttori di energia elettrica di cedere all'Enel Spa tutta la produzione che eccede l'eventuale quota dagli stessi consumata e, nel caso dell'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1642, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sussista l'obbligo per l'Enel Spa e per le suddette imprese produttrici e distributrici di ritirare tale produzione ai prezzi di cessione definiti dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97;

Ritenuto che sia opportuno, attesa la frequenza delle segnalazioni in materia, richiamare i soggetti interessati al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di cessione di eccedenze di energia elettrica;

DIFFIDA

dal porre in essere comportamenti in violazione degli obblighi in materia di cessione di eccedenze di energia elettrica derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dall'articolo 22, commi 3, 4 e 5, della medesima legge, nonché in violazione dell'obbligo di corresponsione dei prezzi di cessione definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di comunicare la presente diffida ai soggetti obbligati, precisando che l'inottemperanza dei suddetti obblighi costituisce presupposto per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Delibera 7 ottobre 1998, n. 126

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE IMPRESE PRODUTTRICI-DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA A NORMA DELL'ART. 6, COMMA 6.11, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97

(Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 ottobre 1998,

Premesso che:

con lettera in data 31 agosto 1998 (Prot. n. COMM/EB/md/0039), il Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico ha richiesto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 70/97), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 74/98), in merito al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa;

Visti:

- l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 74/98, in base al quale è stato introdotto un nuovo meccanismo di determinazione dei contributi riconosciuti all'energia elettrica prodotta da imprese produttrici-distributrici, che prevede il riferimento al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come "rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza";
- l'art. 6, comma 6.16, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, in base al quale sono stati previsti gli adempimenti a cui sono tenute le imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, finalizzati alla raccolta del gettito della parte B della tariffa, alla determinazione dei contributi alle imprese produttrici ed alla loro liquidazione;

Considerato che:

- la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a causa dei problemi evidenziati nella lettera sopra richiamata, non ha sino ad oggi proceduto alla determinazione dei

contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici ed alla loro liquidazione;

- le maggiori difficoltà applicative rappresentate dal Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico si riferiscono alla determinazione delle quantità di energia elettrica venduta all'utenza finale nel corso di ciascun bimestre, differenziata per aliquota della parte B della tariffa, dal momento che non per tutta l'utenza si procede, in ciascun bimestre, alla rilevazione dei consumi attraverso la lettura della strumentazione di misura;

Ritenuto che:

- sia necessario precisare gli adempimenti strumentali al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa come previsti dal sopra richiamato articolo 6, comma 6.16, della delibera dell'Autorità n. 70/97 posti a carico delle imprese distributrici, al fine di porre la Cassa conguaglio per il settore elettrico nella condizione di garantire la regolare determinazione e liquidazione dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici anche nei casi di mancanza o carenza dei dati oggetto di detti adempimenti;
- la determinazione del gettito delle componenti inglobate nella parte A della tariffa debba seguire modalità analoghe a quelle previste per la determinazione, nello stesso bimestre, del gettito della parte B della tariffa;

Su proposta del dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe elettricità,

DELIBERA

Articolo 1 Adempimenti a carico delle imprese distributrici finalizzati al riconoscimento del contributo alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97

1. Entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, le imprese distributrici sono tenute a comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la quantità di energia elettrica fornita, nel bimestre stesso, all'utenza da loro servita, distintamente per ciascuna tipologia di utenza, e a versare il relativo gettito delle componenti inglobate nella parte A della tariffa e della parte B della tariffa. È fatta salva l'applicazione dell'art. 6, comma 6.17, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, così come integrato dall'art. 2, comma 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98.

2. Qualora, nel bimestre considerato, le imprese distributrici non abbiano proceduto, attraverso la lettura della strumentazione di misura, alla rilevazione effettiva dell'energia elettrica fornita all'utenza servita, ai fini della comunicazione e del ver-

samento di cui al precedente comma 1, e limitatamente alla quota di energia che non è stata oggetto di rilevazione effettiva, le imprese stesse dovranno fare riferimento alle stime dell'energia elettrica fornita effettuate ai fini della fatturazione a titolo di acconto.

3. Le stime di cui al precedente comma 3 dovranno, se necessario, essere modificate, tutte nella medesima proporzione, per garantire l'uguaglianza tra la somma dell'energia fornita, misurata e stimata, nel bimestre e l'energia immessa nella rete di distribuzione nel bimestre stesso, al netto delle perdite sulla rete di distribuzione stimate con riferimento alle perdite percentuali medie dell'anno solare precedente.
4. Nel caso in cui un'impresa distributrice non disponga delle informazioni necessarie all'applicazione del criterio di cui al comma precedente, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sentita l'impresa medesima, potrà definire criteri suppletivi.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 4, la comunicazione assume valore provvisorio e deve essere integrata dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 non appena possibile e comunque non oltre quattordici mesi dalla fine del bimestre considerato.
6. Nel caso di inadempimento totale o parziale da parte delle imprese distributrici agli obblighi di comunicazione previsti nei commi precedenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procede comunque alla determinazione del valore medio unitario della parte B della tariffa dopo aver ottenuto parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 2 Determinazione e liquidazione
del contributo alla produzione di
energia elettrica di cui all'articolo 6,
comma 6.11, della deliberazione
dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97

1. Entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 1, comma 1, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici, provvede alla determinazione dei contributi spettanti a ciascuna impresa produttrice-distributrice, ed alla loro liquidazione.
2. Qualora le comunicazioni delle imprese distributrici abbiano carattere provvisorio ai sensi del precedente articolo 1, comma 5, la liquidazione avviene a titolo di acconto.
3. Nel caso di liquidazione a titolo di acconto la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede, entro quindici mesi dalla scadenza del bimestre considerato e sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 1 presentate dalle imprese distributrici, alla determinazione a titolo definitivo dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici e agli eventuali conseguenti conguagli.